

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 18 APRILE 1954

(47<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (D'iniziativa del deputato Bertola ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 513 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	514

(Discussione e approvazione)

« Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado » (N. 1605) (D'iniziativa del deputato Pierantozzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LAMBERTI, <i>relatore</i> . . . . .	514 e <i>passim</i>
JANNELLI . . . . .	516
LOVERA . . . . .	516
BANFI . . . . .	517
CASTELNUOVO . . . . .	519
DE SANCTIS . . . . .	519
TONELLO . . . . .	519
MAGRI . . . . .	519
QUAGLIARIELLO . . . . .	520
DELLA SETA . . . . .	521
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	522
PRESIDENTE . . . . .	522

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Castelnuovo, Cermignani, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Quagliariello, Russo, Sessa, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie », di iniziativa dei deputati Bertola ed altri.

La Commissione ricorderà come io abbia avuto l'incarico di condurre, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione, una ulteriore serie di trattative con il Presidente della Commissione di finanza. Presenti i senatori Ruini e Bertone, ho avuto un colloquio con il senatore Paratore: tutti e tre furono d'accordo, vivacemente d'accordo, nel deprecare l'approvazione di questo disegno di legge, non tanto per una considerazione di spesa, quanto per una considerazione di principio, che ad essi sembrava di somma importanza. Infatti, a base di tutto il nostro ordinamento amministrativo, vige il principio fondamentale che

l'anzianità valevole e computabile è solo l'anzianità nella funzione. Pertanto, il disegno di legge infrangerebbe quel principio, computando, ai fini della carriera nelle scuole medie, il servizio prestato nella scuola elementare. (*Commenti*). Io riferisco le ragioni esposte in quella occasione. Il senatore Paratore, inoltre, si riserva di inviare alla nostra Commissione un rapporto circostanziato in cui illustrerà il suo pensiero; in conseguenza la Commissione delibererà come crederà.

TONELLO. Ammiro lo zelo del senatore Paratore. Tuttavia debbo ricordare che dopo che trattammo nell'ultima riunione di questo argomento, ebbi modo di esporre il concetto informatore del disegno di legge al Presidente della Commissione di finanza. Sottolineai, anzi, come il servizio prestato nella scuola elementare fosse riconosciuto solo per due terzi. Il senatore Paratore non si dichiarò contrario al provvedimento; ma evidentemente, da quanto ha detto il nostro Presidente, dobbiamo pensare che egli abbia mutato giudizio.

In merito al criterio di ordine amministrativo cui si è fatto cenno, ritengo che ciò potrebbe costituire un ostacolo alla legge solamente se esistesse una differenza sostanziale fra l'insegnamento elementare e l'insegnamento medio. Se il senatore Paratore vorrà insistere in questa speciosa e antipatica differenziazione, noi sosterremo la nostra tesi in Assemblea plenaria, allo scopo di illuminare il Paese.

PRESIDENTE. Vorrei informare la Commissione sui precedenti del presente disegno di legge. In origine esso era di iniziativa governativa; e, come tale, ottenne parere favorevole del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione; ebbe però quelle stesse opposizioni dalla Ragioneria e dal Tesoro che oggi ha avuto il disegno di legge di iniziativa del deputato Bertola. Portato in Consiglio dei ministri, lo schema di legge fu unanimemente respinto. L'iniziativa passò allora al Parlamento, ed alcuni deputati, fra cui l'onorevole Bertola, presentarono una proposta di legge sulla quale il Governo ora non esprime un parere, ma si rimette alle decisioni del Parlamento.

Comunque, su questo argomento torneremo in una prossima seduta, allorchè ci sarà trasmesso il parere della Commissione finanze e tesoro.

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri: « Collocamento a riposo del personale direttivo degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado » (N. 1605) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado », di iniziativa del deputato Pierantozzi ed altri.

Do lettura dell'articolo unico:

« I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonchè i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età, ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto 40 anni di servizio.

« Gli articoli 2 e 3 del regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, commutato nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati ».

Comunico alla Commissione che la Commissione finanze e tesoro alla quale era stato chiesto il parere su questo disegno di legge non ha nulla da osservare al riguardo.

LAMBERTI, *relatore*. Fino al 1923 la legge non stabiliva nessun limite di età per il collocamento a riposo degli insegnanti, dei presidi e dei direttori degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado. Per la prima volta in quell'anno venne stabilito il termine di 70 anni di età per il collocamento a riposo. Nel 1935 il limite di età fu abbassato (ministro De Vecchi) a 65 anni di età, sia pure con alcune limitazioni cautelative che tendevano a garantire i diritti di coloro che, applicandosi questa disposizione, avrebbero dovuto essere collocati a riposo da un giorno all'altro.

In realtà la disposizione del ministro De Vecchi ebbe scarsa applicazione, appunto in forza di quelle cautele con cui fu emanata, per le quali avrebbe dovuto divenire operante solo nel 1939. In seguito agli eventi bellici sono tuttora in servizio presidi, direttori ed insegnanti che hanno superato i 65 anni di età.

Lo stesso regio decreto 24 aprile 1935, numero 565, commutato nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, che riduceva il limite di età per gli insegnanti medi, abbassava tale limite anche per i professori universitari da 75 a 70 anni.

Sappiamo che il limite di età per i professori universitari è stato in qualche modo riportato ai 75 anni (raggiunti i 70 anni l'insegnante universitario lascia libera la cattedra, pur potendo continuare l'insegnamento), e, pertanto, per analogia, un gruppo di deputati ha presentato questo disegno di legge concernente il limite di età dei professori medi. I proponenti considerano lo stato di disagio in cui si trovano i professori medi, se resta fermo l'attuale limite di età, dato che molti non possono raggiungere nemmeno i 40 anni di servizio che danno diritto al massimo della pensione, pochi essendo, infatti, coloro che entrano in ruolo a 25 anni di età.

La forma dell'articolo unico sottoposto al nostro esame non è quella originaria proposta dal deputato Pierantozzi, poichè essa subì alcuni emendamenti.

Ciascuno di noi avrà ricevuto in questi giorni valanghe di lettere, di memoriali, di articoli su questo argomento; mi è giunto perfino un opuscolo avente per autore Gherardo Gherardi. Non sono mancati gli ordini del giorno votati dalle associazioni degli insegnanti anziani, nè gli appelli individuali. Per debito di ufficio ho letto con attenzione tutta questa corrispondenza, e sono rimasto anche colpito da talune delle argomentazioni. Tuttavia mi pare che, come punto di partenza, vi sia da notare in tutto questo materiale un errore di valutazione. La generalità considera, infatti, il collocamento a riposo come una specie di punizione che, a un certo momento, viene inflitta agli insegnanti, i quali, invece, per aver servito per tanti anni la società e lo Stato, meritano particolari riguardi.

È certo che, dal punto di vista giuridico, lo Stato si assume un onere nuovo collocando in pensione questi suoi servitori fedeli, poichè deve corrispondere la pensione a coloro che lasciano il servizio, ed un nuovo stipendio a quelli che ad essi subentrano.

Pertanto il collocamento a riposo dovrebbe rappresentare in un certo senso il riconoscimento del servizio emerito prestato alla società. Tut-

to ciò, formalmente, è, senza dubbio, esatto; però la realtà, ogni giorno, smentisce questo assunto. L'insegnante, come tutti gli impiegati, quando va a riposo, intristisce e si trova a disagio. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che l'insegnante collocato a riposo si trova avvantaggiato, perchè egli, rispetto all'impiegato, ha una possibilità in più: quella di dare lezioni private, o di andare ad insegnare presso istituti privati.

Il problema della pensione è quindi grave per gli insegnanti; ma non va impostato soltanto per la loro categoria. Tuttavia non sarei alieno dall'accettare il disegno di legge nella forma in cui ci arriva dalla Camera dei deputati, apportando però alcune modificazioni formali che valgano a chiarire il criterio che i proponenti intendono sia applicato. Pertanto propongo formalmente di modificare l'articolo unico nel seguente modo: alle parole « 70° anno di età » sostituire queste altre: « 65° anno di età »; poi mettere punto, e proseguire sopprimendo al resto del capoverso proposto le seguenti parole: « Qualora non abbiano a tale data compiuto 40 anni di servizio, sono trattenuti, a domanda, fino al compimento di 40 anni di servizio, ma comunque non oltre il termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età ».

Tale emendamento intende modificare il testo proposto dalla Camera dei deputati, il quale pare non ammettere altro scarto se non quello dai 65 ai 70 anni, per quanto tale non sia stata l'intenzione dei proponenti. Si tratta, quindi, di una modificazione di forma, che tende a rendere più sicura l'interpretazione del testo.

Accanto, e subordinatamente, proporrei agli onorevoli colleghi un altro ordine di considerazioni. Quando, nel 1935, con i sistemi un po' drastici in uso in quel tempo, il ministro De Vecchi ridusse il limite di età per il collocamento a riposo, egli non solo stabilì qualche cosa di poco accetto alla classe degli insegnanti medi, ma venne in un certo senso anche a ledere quella che potremmo chiamare la legittima aspettativa degli insegnanti assunti in ruolo prima di quella data. Riconosco che non si tratta di un vero e proprio diritto quesito, come quello nascente da contratto; non di meno bisogna riconoscere che gli insegnanti in ruolo prima del 1935 avevano superato un concorso che apriva loro una determinata carriera, e che tale car-

riera, contro le loro aspettative, veniva improvvisamente a mutare durata. Molti sospettano che quella disposizione fosse ispirata da moventi politici; non è improbabile, infatti, che il regime cercasse di eliminare i vecchi insegnanti, meno malleabili per essersi formati in una atmosfera diversa da quella allora dominante, per sostituirli con elementi giovani educati al clima fascista.

Se queste considerazioni possono avere un peso, io proporrei allora, subordinatamente, di stabilire che quegli insegnanti che entrarono in ruolo prima del 1935 abbiano diritto ad andare in pensione a 70 anni di età, confermando per altro il nuovo criterio di 65 anni di età per coloro i quali entrarono in ruolo dopo la disposizione del 1935.

Comunque, credo che sia preferibile il criterio approvato dalla Camera dei deputati, modificando il testo originario del deputato Pierantozzi: e cioè di non riportare il limite a 70 anni per tutti gli insegnanti, soprattutto per una ragione di ordine sociale vivamente sentita oggi, quella di lasciare dei posti liberi al grande numero dei laureati che premono alla porta della scuola. I molti giovani che cercano lavoro si vedrebbero ostacolati da un limite che venisse posto a 70 anni di età: se si accettasse il principio informatore del disegno di legge sottoposto al nostro esame, almeno un migliaio di laureati potrebbe essere immediatamente immesso all'insegnamento medio, ed altrettanti nel prossimo quadriennio.

È quindi l'aspetto sociale della questione che vi ho ora prospettato che mi suggerisce la seconda soluzione. La questione può essere discussa e studiata nel corso di questa discussione, e la Commissione deciderà quale delle due proposte, che ho avuto l'onore di proporvi, sia la migliore.

JANNELLI. A me sembra che in un momento come l'attuale, in cui da tutte le parti si cerca di prorogare il limite delle anzianità delle varie carriere, qualsiasi riduzione del limite stesso, nel senso di ritornare al testo della legge De Vecchi per gli insegnanti medi, non sia opportuno; e ciò per due ragioni. Anzitutto, perchè ci priveremmo della esperienza degli insegnanti anziani, immettendo un grande numero di giovani la cui capacità può essere dubbia; in secondo luogo, perchè metteremmo gli insegnanti

in condizione di non raggiungere i 40 anni di servizio, necessari per conseguire il massimo della pensione.

Insieme con il senatore Banfi proporrei pertanto il seguente emendamento: chiudere il periodo con un punto dopo le parole: « 70° anno di età », e sostituire le rimanenti parole del primo comma con le seguenti: « Coloro i quali abbiano compiuto 40 anni di servizio prima del 70° anno di età possono chiedere il collocamento a riposo ».

In tal modo favoriamo coloro i quali desiderano ed hanno la capacità di continuare nell'insegnamento, e contemporaneamente permettiamo lo sfollamento di coloro i quali intendono lasciare l'insegnamento prima del 70° anno di età.

LOVERA. Noi tutti abbiamo ricevuto numerosi opuscoli e richieste di interessamento per ottenere una modifica al provvedimento di legge che oggi discutiamo; credo che le ragioni addotte dai professori anziani si basino prima di tutto sul diritto che ritengono di aver acquisito in base ad un contratto instaurato in epoca precedente al 1935, e poi sull'analogia con il trattamento di cui godono gli insegnanti universitari. Ritengo che noi dobbiamo soprattutto preoccuparci di ciò: se sia utile ai fini della scuola trattenere in servizio questi insegnanti, o se invece, anche per le fortissime ragioni sociali di cui si è fatto sostenitore il collega Lambertini, convenga aprire la scuola ai giovani. Ora, la analogia con il trattamento degli insegnanti universitari mi pare che non regga per le ragioni che adesso esporrò. Anche in quel caso si è tenuto presente il fattore sociale della possibilità di aprire ai giovani l'insegnamento universitario, tanto è vero che a settanta anni i professori universitari cessano dal loro incarico ufficiale e lasciano il loro posto. Occorre, però, valutare diversamente l'insegnamento universitario dall'insegnamento medio. Nell'insegnamento universitario bisogna sfruttare maggiormente la sapienza, la cultura degli insegnanti; mentre nelle scuole medie si deve contare soprattutto sull'energia fisica che gli insegnanti devono dare alla scuola. La scuola media è faticosa: molti insegnanti con il raggiungimento del 65° anno di età rendono meno, appunto perchè non possono proseguire nella loro opera con quell'impegno continuo che la scuola media richiede.

Ritengo, inoltre, che sia indispensabile preoccuparsi delle pressioni che fanno i giovani, pressioni che si sono fatte sentire anche presso il Ministero attraverso i sindacati, i quali, se oggi sono favorevoli al presente disegno di legge, in precedenza hanno sempre insistito perchè si aprissero le porte ai giovani. Di fronte a simile situazione, dobbiamo conservare in servizio fino a settanta anni gli insegnanti oppure collocarli a riposo al raggiungimento del 65° anno di età? Le pressioni fatte per fare largo ai giovani sono state in parte soddisfatte; ma ora, accettando le richieste degli anziani, cadremmo in contraddizione, perchè queste ultime sono inconciliabili con la volontà di ringiovanire la scuola. Non possiamo, pertanto, accogliere i desideri degli uni e degli altri.

A me sembra, dal punto di vista sociale, che sia più doloroso vedere un giovane senza possibilità di lavorare (il che comporta in genere demoralizzazione, con la conseguenza che il giovane può essere un elemento perduto per la società) che non invece la posizione, sia pure non agiata, del professore anziano il quale va in pensione. Ora la posizione del professore che va in pensione non può essere considerata come insopportabile, anche perchè non è difficile all'insegnante anziano poter trovare una occupazione della stessa specie di quella da lui fin qui svolta, che gli consenta di colmare la sperequazione che esiste tra lo stipendio e la pensione.

Quindi, mi faccio, soprattutto, interprete della necessità di valutare le esigenze dei numerosi laureati che sono preoccupatissimi del fatto di non poter adire a posizioni che diano loro la possibilità di vivere; ritengo inoltre che, nei confronti delle scolaresche, sia necessario contare su insegnanti non troppo anziani, dato che, oltre la preoccupazione dell'insegnamento, vi è la preoccupazione della disciplina. Pur comprendendo pertanto le ragioni degli insegnanti anziani e i loro diritti, che parzialmente sono da tenersi in considerazione, ritengo ai fini della scuola e ai fini della situazione sociale che convenga essere rigidi e confermare la legge che collocava a riposo gli insegnanti a 65 anni di età.

Desidero, inoltre, fare una considerazione sull'emendamento proposto dal collega Lamberti, inteso a concedere a coloro che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di insegnamento di poter continuare ancora nel loro ufficio fino al

compimento del settantesimo anno di età allo scopo di poterli poi collocare a riposo a migliori condizioni. Anche su questo problema sono sorte voci in contrasto e dissenso: si è detto, cioè, di fare attenzione a non premiare coloro che, essendo entrati in ruolo più tardi, avrebbero dimostrato minore preparazione, cultura, e a non punire, se il collocamento a riposo dev'essere considerato come una punizione, quelli che invece hanno saputo superare in precedenza le prove di concorso. Penso che una disposizione di legge non può accontentare tutti; essa non deve, però, creare sperequazioni particolari da parte di chi potrebbe lagnarsi per il fatto di essere danneggiato da una legge proprio perchè egli è maggiormente meritevole di altri.

Ritengo, pertanto, che convenga non modificare la situazione di legge attuale e che si debba anzi applicarla con più rigidità, proprio perchè sono preoccupato, io in particolar modo che vivo nella scuola, dell'istanza dei giovani insegnanti. Bisogna far largo a tali elementi, che, se nella scuola non portano l'esperienza degli anziani, hanno in compenso una attività fisica, che potrà essere utilmente impiegata e sfruttata al fine del miglioramento della classe insegnante.

BANFI. Evidentemente, ci troviamo di fronte a due questioni, una relativa in generale alla proposta contenuta nel disegno di legge, nei confronti del prolungamento del limite di età, l'altra concernente la situazione di coloro che abbiano compiuto i quaranta anni di insegnamento.

Circa la prima questione, occorrerà considerare quali sono le ragioni per le quali è stato proposto un prolungamento delle possibilità di servizio. La ragione è ovvia e va rinvenuta nel fatto specifico dell'insufficienza delle pensioni, nel proposito di rendere, cioè, possibile la vita normale di qualunque persona. Si è mosso, del resto, da un analogo punto di vista allorchè è stata presa in considerazione la situazione degli insegnanti universitari. Ne sono conscio: l'insegnamento universitario ha un carattere diverso da quello secondario; so che per esso si richiedono delle attitudini diverse; ma so in che definitiva le richieste pressanti da parte degli insegnanti universitari, affinchè fosse prolungato il loro limite di età, derivavano dalla necessità che coloro i quali avevano servito il Pae-

se avessero di che vivere. Quindi, in ultima analisi le esigenze economiche sono quelle che stanno alla base del presente disegno di legge, come erano alla base delle richieste dei professori universitari. D'altra parte, non si tratta in sostanza, a guardar bene, anche con il presente disegno di legge, di operare innovazioni, dato che oggi con una serie di provvedimenti provvisori il Ministero conferma in servizio i professori che pure hanno superato il 65° anno di età. Di fatto nessuno di costoro è stato allontanato, perchè aveva superato il 65° anno di età; la gran parte invece, tranne quelli per i quali esistevano motivi troppo evidenti per non poter continuare l'insegnamento, sono stati mantenuti nel posto. Si tratta, dunque, di una stabilizzazione di un dato di fatto che si è venuto creando, in conseguenza del riconoscimento, da parte del Ministero stesso, dell'impossibilità di allontanare gli insegnanti dalla scuola appena avessero raggiunto il 65° anno di età.

Debbo aggiungere una osservazione: il collega Lovera ha detto che, se dai professori universitari si richiede la dottrina, nella scuola media sarebbe richiesta la vigoria giovanile. A questo proposito vorrei aggiungere, però, che, oltre alla vigoria, ai professori delle scuole medie si richiede anche il metodo, l'esperienza; e credo, d'altra parte, che la disciplina nella scuola non si ottenga con la forza della gioventù, bensì con la scienza dell'insegnamento. Non è vero, pertanto, che l'insegnante più anziano non sia capace di mantenere la disciplina.

Queste sono le ragioni che ci dovrebbero spingere ad approvare, non in tesi generale, ma in rapporto alla situazione in cui ci troviamo, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

È stato detto che l'insegnante, che è collocato in pensione, ha la possibilità di dare lezioni private. Però, anche qui occorre essere obiettivi: prima di tutto le lezioni private sono un male che noi dovremmo idealmente augurarci che scompaia, perchè le lezioni private sono il segno del fallimento della scuola. Inoltre — e ciò sta a dimostrare la immoralità delle lezioni private — in genere il professore che è uscito dai ruoli non trova più nessuno che vada da lui a prendere lezioni private, perchè egli non ha più una vera e propria influenza.

Per queste ragioni sono favorevole allo spirito generale del disegno di legge. Quanto alla

questione di coloro che hanno raggiunto i quaranta anni di insegnamento mi rendo conto della importanza del problema sociale di aprire le porte ai giovani; ma mi rendo, altresì, conto del problema di non fare morire di fame i vecchi. Le scuole secondarie non hanno dei ruoli chiusi e noi assistiamo, per esempio, qui a Roma, e non solamente a Roma, al fatto che esistono delle classi di quaranta alunni. Dobbiamo invitare o meglio spingere il Ministero a rendere possibile l'aumento dei posti in ruolo: sappiamo, infatti, che una delle disgrazie della nostra scuola è la scarsità di posti in ruolo, l'affollamento delle classi, l'aumento del numero dei supplenti che non hanno continuità di insegnamento. Quindi mi sembra che, scaricando il barile dalle spalle dei vecchi a quelle dei giovani, non si risolve il problema sociale, non si fa altro che chiudere gli occhi, mentre la soluzione della questione è altrove: si tratta, cioè, di attivare la scuola.

Per questo, collega Lovera, non siamo in contraddizione quando diciamo: largo ai giovani, e date da mangiare ai vecchi. Con quella frase diciamo sempre la medesima cosa: bisogna istituire nuove cattedre, nuovi concorsi, rendere possibile la sistemazione dei giovani attraverso i ruoli transitori; ma affermiamo nello stesso tempo: mantenete ai vecchi la possibilità di continuare il loro insegnamento (il che non risulterà dannoso, ma forse vantaggioso per la scuola) e nello stesso tempo garantite agli insegnanti anziani di poter continuare a vivere con decoro, senza chiedere l'elemosina a nessuno.

Per quel che riguarda il collocamento in pensione dei professori che hanno compiuto i quaranta anni di insegnamento mi pare ovvia l'osservazione svolta dal collega Lovera. In fondo, i professori che hanno quarant'anni di insegnamento sono entrati in ruolo prima; e ciò vuol dire, in parole povere, che hanno dimostrato la loro maggior capacità intellettuale e culturale in confronto di coloro che sono entrati in ruolo più tardi. Ora, se dovessimo togliere a costoro il beneficio di poter continuare il loro insegnamento fino al 70° anno, mi sembra che, così facendo, compiremmo una palese ingiustizia nei loro confronti. Pertanto non trovo contraddizione nel fatto che noi si voglia che nuove forze entrino nella scuola e che nello stesso tempo siano conservati gli anziani che hanno dimostrato di poter servire bene la scuola. D'altra parte dobbia-

mo auspicare una situazione futura in cui a 65 anni tutti debbano uscire dall'insegnamento, senza che ciò voglia dire la loro rovina economica, e il danno della stessa scuola che vede sostituirsi a persone preparate individui la cui preparazione, il cui metodo, sono stati oggetto di tante critiche.

Per queste ragioni sono favorevole allo spirito della legge e favorevole all'emendamento proposto dal collega Jannelli, a meno che non si intenda senz'altro sopprimere l'ultima parte dell'articolo.

CASTELNUOVO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Riconosco che la forma, secondo cui l'articolo unico ci è stato trasmesso, non è felice e che le modifiche suggerite dal collega Lamberti la migliorerebbero. Domando, però, se vale la pena di rimandare alla Camera dei deputati il disegno di legge per una modifica che in realtà non è essenziale e che in fondo viene a dire in una forma più perspicua ciò che qui è detto imperfettamente.

Per queste ragioni approverei senz'altro il disegno di legge nel suo attuale testo. Debbo aggiungere che vado ricevendo lettere in cui si insiste perchè i professori, che hanno compiuto il 65° anno di età e che hanno quaranta anni di servizio, vengano mantenuti in servizio fino al 70° anno di età. Ora, a questo proposito voglio dire che quaranta anni di insegnamento nelle scuole medie sono faticosi, e che tra gli insegnanti, i quali hanno compiuto il 40° anno di insegnamento, risultano pochi coloro che sono veramente in grado di potere insegnare validamente. Debbo, inoltre, aggiungere che nella scuola media non è utile che esista una differenza eccessiva di età tra l'insegnante e l'allievo, perchè l'insegnamento riesce più efficace quando si comprende la mentalità degli allievi; e badate che nel periodo che abbiamo attraversato, e nell'attuale, dieci o venti anni portano modifiche notevoli in molte idee e in molti concetti. Ritengo, quindi, che il presente progetto di legge sia un contemperamento fra la condizione infelice in cui si verrebbe a trovare un insegnante mandato a riposo, sia pure dopo il compimento del 65° anno di età, ma prima del compimento del 40° anno di insegnamento, e la necessità di non tenere nelle cattedre della scuola media uomini che siano già stanchi, per quanto altamente benemeriti dell'insegnamento.

Per tutte queste ragioni e dopo aver sentito le varie tesi esposte dai colleghi, sono favorevole al progetto di legge sottoposto al nostro esame.

DE SANCTIS. Per parte mia ritengo che la legge De Vecchi debba essere abolita; quell'individuo, infatti, non aveva nessuna conoscenza della scuola, e dei suoi interessi, ma avvisava soltanto a motivi politici.

Se è giusto che si faccia posto ai giovani, ciò può essere ottenuto attraverso dei concorsi, eliminando i supplenti e affidando i posti di ruolo ai giovani.

D'altra parte è stato osservato che, al contrario dei professori universitari, gli insegnanti delle scuole medie, per motivi inerenti all'insegnamento, non possono mantenere la cattedra fino a tarda età; a tale proposito vorrei far notare che per i professori universitari sussiste la necessità di adeguarsi continuamente all'evoluzione della scienza, al quale obbligo molte volte i professori anziani ad onta dell'età adempiono. Per tutte queste considerazioni, sono favorevole al disegno di legge, ma fissando senza eccezioni il limite di età a 70 anni.

TONELLO. Concordo pienamente con le idee espresse dal senatore De Sanctis.

MAGRÌ. Il mio punto di vista differisce da quello che è stato illustrato dal precedente oratore. Vorrei richiamare l'attenzione su due aspetti del problema. Esiste una differenza di trattamento tra insegnanti elementari e insegnanti della scuola media ai fini del collocamento a riposo; e il disegno di legge presentato dal collega Lamberti e da noi approvato, che giace da molto tempo alla Camera, cercava di rimediare a tale inconveniente: infatti, mentre gli insegnanti elementari i quali compiono il 70° anno di età dopo l'inizio dell'anno scolastico, ma entro l'anno solare, hanno il diritto di completare l'anno scolastico, ciò non avviene per gli insegnanti della scuola media. Il disegno di legge, che ci è stato presentato, rimedia anche a tale inconveniente: sono d'avviso peraltro che, qualunque sia la sorte del disegno di legge, sia opportuno che questa differenza venga una buona volta eliminata, che, cioè, il computo dell'età venga fatto secondo il medesimo criterio, sia per gli insegnanti delle scuole primarie, che delle secondarie.



Per quanto si riferisce alla legge del 1935 è stato qui accennato ad un eventuale movente politico. Tale movente certamente non è da escludersi; anzi debbo dire che, in conseguenza di un caso che mi è stato sottoposto proprio in questi giorni, ho avuto conferma in un certo senso del movente politico che era all'origine della legge del 1935, in quanto che mi sembra che nel 1940-41 fu emanata una disposizione per la quale potevano essere trattenuti in servizio, dato lo stato di guerra, coloro che avessero già compiuto il 65° anno di età e non il 70° purchè fossero iscritti al partito fascista. Avvenne, quindi, che qualche professore, non iscritto al partito fascista, fu collocato anticipatamente in pensione; ma, ciò che è più grave, quando il Ministero della pubblica istruzione dispose perchè fosse riparata a tale ingiustizia, la Corte dei conti ritenne opportuno di non registrare tale decreto, ritenendo che quella fosse stata una disposizione di carattere generale. A questo proposito avverto che dovrò fra non molto sottoporre alla vostra attenzione un disegno di legge che ripari a questa ingiustizia.

Per quanto concerne la questione che è in discussione, debbo dire che indubbiamente le ragioni che inducono il professore anziano a far pressioni su noi perchè il presente provvedimento sia accolto, possibilmente nella sua forma originaria, non sono soltanto di ordine economico ma anche morale.

Ho letto un racconto di Provenzal che parlava della malinconia del professore di scuola media collocato a riposo. Il quadro, indubbiamente, è vero; però è anche vero che a sessantacinque anni, se il trattamento economico di quiescenza fosse decoroso e tranquillizzante, il professore potrebbe anche avere diritto al suo riposo, — tanto più che se molti insegnanti al di là dei sessantacinque anni conservano la necessaria lucidità di mente e freschezza di energia, è anche vero che, in via normale, a tale età si ha ben diritto al riposo. Oggi le massime preoccupazioni concernono il trattamento economico; ed in questo senso aderisco alle considerazioni del collega Banfi, ma limitatamente al raggiungimento del limite massimo della pensione; se dovessimo, infatti, accettare senza discriminazione la tesi che il collocamento a riposo costituisce comunque una rovina economica dell'insegnante, noi

non dovremmo collocare al riposo nessuno. Nè posso accettare l'osservazione del senatore Lovera, secondo la quale coloro che sono entrati in ruolo in un periodo antecedente — evidentemente per una loro particolare capacità — se mandati a riposo al compimento del 65° anno di età, per aver prestato servizio per quaranta anni, verrebbero a subire una specie di punizione: il trattamento di quiescenza, invece, costituisce per l'impiegato uno stato di tranquillità e noi dobbiamo tendere a mandare in pensione tutti i professori con il miglior trattamento di quiescenza che lo Stato possa offrire, senza prolungare i limiti di età. Per queste ragioni aderisco alla proposta del senatore Lamberti, ritenendo peraltro che il suo emendamento, per quanto di carattere meramente interpretativo, sia necessario: infatti, secondo il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati sembrerebbe quasi che il professore, il quale non abbia prestato quarant'anni di servizio al 65° anno di età, possa rimanere in servizio senz'altro fino al 70° anno di età, anche se nel frattempo ha superato i quaranta anni di servizio; al contrario l'interpretazione corretta è che, superati i sessantacinque anni di età, il professore vada collocato a riposo non appena abbia compiuto i quaranta anni di servizio, necessari per aver diritto al massimo della pensione, sempre che non superi i settanta anni di età.

QUAGLIARIELLO. Ho ascoltato alcuni paralleli con la posizione dei professori universitari; tengo a dire che la posizione degli insegnanti universitari è alquanto differente da quella dei professori di scuola media. Il docente universitario entra in ruolo a quaranta e cinquanta anni (salvo casi eccezionali dovuti alle particolari capacità di certi scienziati, come quelli del senatore De Sanctis, Castelnuovo e Ferrabino, che onorano questa Commissione); i professori invece di scuola media entrano in ruolo molto prima, e quindi soltanto i più pigri e i meno volenterosi non raggiungono i quaranta anni di servizio. Non bisogna, dunque, fare riferimenti con la situazione dei professori universitari, che è del tutto differente.

Credo di dover aderire, invece, alla tesi del senatore Lovera, dato che non dobbiamo dimenticare la situazione dei molti giovani che aspettano di essere messi a posto. Allungando i termini di collocamento a riposo degli insegnanti



di ruolo, precludiamo la sistemazione dei laureati. La verità è che, per merito dei biologi, la vita media si è allungata ed i vecchi ostacolano i giovani; abbiamo ricevuto molte lettere degli insegnanti anziani che sollecitano l'approvazione del presente disegno di legge; non sono però mancate le lettere dei giovani laureati che chiedono esattamente il contrario. Sono d'accordo, quindi, con il senatore Lovera: non possono essere spostati eccessivamente i termini del collocamento a riposo, senza creare un danno alla società.

**DELLA SETA.** Sono favorevole, anzi favorevolissimo al presente disegno di legge. Sono state addotte ragioni morali ed economiche, alle quali pienamente mi associo. Ma voglio insistere su una ragione di carattere giuridico. Se vogliamo creare uno Stato democratico, dobbiamo instaurare il sentimento del diritto e educare i cittadini al rispetto del diritto.

Colui il quale ha partecipato a un concorso prima del 1935, aveva dinanzi a sé una determinata prospettiva di carriera, in ordine alla quale ha preso le sue decisioni. Vincendo il concorso egli ha acquisito un diritto a quella carriera; e tale diritto noi dobbiamo rispettare. Con troppa leggerezza, invece, anche noi legislatori passiamo sopra ai diritti quesiti.

Ho sentito, poi, accennare alle possibilità che attenderebbero il professore collocato a riposo: egli, si è detto, può dare lezioni private, può insegnare in un istituto privato. No, onorevoli colleghi, non è questo il riposo a cui ha diritto l'insegnante, una volta collocato in pensione. Egli deve invece poter riposarsi; se ha ancor viva la sua intelligenza, deve poter vivere una vita intellettuale e spirituale, continuando idealmente ad essere ciò che è stato nella scuola. Tale è lo scopo del riposo che lo Stato concede al professore anziano; la pensione deve assicurare al vecchio professore una vita da trascorrersi fra i suoi libri, senza preoccupazioni, dopo tanti anni di insegnamento.

Comunque, insisto sul concetto da me espresso e, perciò, sono favorevole all'emendamento del senatore Banfi.

**LAMBERTI, relatore.** Avevo proposto due emendamenti: solamente il primo, che si risolverebbe in una migliore formulazione interpretativa del pensiero della Camera dei deputati, è stato considerato nella discussione. L'unico col-

lega, che ha accennato alla seconda proposta da me enunciata, è stato il senatore Della Seta, il quale, dopo aver espresso il proprio pensiero su quella che dovrebbe essere la condizione degli insegnanti durante il riposo, e cioè una specie di *otium* nel senso classico della parola, ha insistito nel principio del rispetto del diritto acquisito dagli insegnanti entrati in ruolo anteriormente al 1935. Tutti gli altri oratori, invece, non hanno creduto di dover considerare la mia seconda proposta.

Per quanto concerne la tesi principale, debbo dire che sono piuttosto d'accordo con coloro i quali sostengono che il limite di 65 anni va mantenuto. Ed in fondo l'unico elemento nuovo, sul quale non mi ero soffermato, sorto nel corso della discussione, si riferisce alla preoccupazione di carattere economico, di cui il senatore Banfi si è fatto interprete. Non è dato a noi decidere in questa delicata materia: le pensioni sono quelle che sono; purtroppo esse portano spesso a quel declassamento sociale che il senatore Banfi lamentava. Ma queste considerazioni valgono non soltanto nei confronti dei professori, ma di tutti coloro che vanno in pensione, esistendo, semmai, per i professori qualche possibilità in più, come, del resto, è stato accennato. A questo proposito non consento assolutamente con quanto diceva il senatore Banfi circa le lezioni private. Queste non rappresentano il fallimento della scuola; esse costituiscono sì un rischio grave, tanto che la soluzione migliore sarebbe di vietarle addirittura ai professori di ruolo, ma ciò non toglie che possano risolversi in una utile integrazione della attività scolastica, soprattutto in riferimento, ad esempio, alla massa degli studenti che sono rimandati alle sessioni di riparazione e a quelli che, per ragione di salute, non possono frequentare le lezioni. Le lezioni private sono, pertanto, un'istituzione necessaria, seppure nella loro pratica attuazione presentino qualche inconveniente; ma noi non potremo mai vietare agli insegnanti di ruolo di impartire lezioni private, senza assicurare loro un trattamento economico migliore. Con ciò non voglio assolutamente accettare l'opinione del senatore Banfi, tanto più che personalmente conosco insegnanti in pensione, che sono assai ricercati per le loro capacità didattiche, per la loro esperienza e per la loro chiara fama...

**BANFI.** Idealismo.

LAMBERTI, *relatore*. Questa è la mia esperienza personale. Comunque non voglio insistere su questo punto particolare.

Insisterei, invece, nel mio emendamento che, come giustamente osservava il collega Magri, risulta necessario, data la equivocità del testo approvato dalla Camera dei deputati. Ripeto ancora una volta che è opportuno che sia consentito al professore di poter conseguire il massimo della pensione con i 40 anni di servizio, tanto più che non è esatto affermare che soltanto per pigrizia o incapacità i professori entrano nei ruoli con qualche ritardo: basterebbe citare il caso dell'insegnante che proviene dalla scuola elementare, dell'autodidatta, che ha conseguito la laurea in ritardo; basterebbe ricordare le conseguenze della guerra. Invito, pertanto, la Commissione ad accettare il criterio del disegno di legge, modificando il testo secondo l'emendamento da me proposto.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Davanti alla Camera dei deputati a nome del Governo, si era chiesto che il disegno di legge fosse accantonato in attesa della riforma generale dell'amministrazione, con la quale si sarebbe fissato un limite di età comune a tutte le amministrazioni.

La Commissione della Camera dei deputati ha, invece, insistito ed ha approvato il disegno di legge nel testo che è stato trasmesso.

A nome del Governo, pertanto, ripeto, in via principale, ciò che si è già sostenuto davanti alla Camera dei deputati; in via subordinata mi associo a quanto ha detto il relatore e cioè che, rimanendo fermo il limite di età al compimento del 65° anno, si possa invece consentire ai presidi, ai direttori ed agli insegnanti delle scuole secondarie di qualunque ordine e grado, che non abbiano raggiunto i quaranta anni di servizio, di rimanere in servizio, purchè, s'intende, chiedano tanto e purchè siano in condizioni fisiche di poter esercitare l'insegnamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole proposte concernenti l'articolo unico.

Anzitutto vi è una proposta di rigetto pura e semplice da parte del senatore Lovera. Metto ai voti la proposta del senatore Lovera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo, adesso, in votazione l'emendamento Banfi-Jannelli tendente a sopprimere al primo comma dell'articolo unico le parole: « ove non abbiano, dopo il 65° anno, compiuto quaranta anni di servizio ». Ricordo che con ciò si ritorna alla situazione precedente al regio decreto 24 aprile 1935, n. 565, provvedimento che ebbe una netta e dichiarata intenzione politica, intesa, cioè, ad eliminare dalla scuola il più presto possibile gli insegnanti che non erano sufficientemente orientati nel senso del regime ed introdurvi, invece, quelli che il regime preparava secondo la propria volontà.

Chi approva l'emendamento Banfi-Jannelli è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito, al risultato della votazione testè svoltasi, cade l'emendamento proposto dal senatore Lamberti.

Pongo quindi in votazione l'articolo unico, così modificato nel seguente testo definitivo:

#### *Articolo unico.*

I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonchè i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 13.